

Ufficio Legale
UIL Federazione Poteri Locali
Via di Tor Fiorenza, 35 – Roma
info@uilfpl.it
tutelalegaleon@gmail.com

NOTA UFFICIO LEGALE UIL FPL NAZIONALE

SOSPENSIONE MEDICI BOLOGNA

Riveste primaria importanza la notizia, ripresa da molti organi di stampa, della sospensione comminata a carico di alcuni medici ad opera del relativo Ordine di Bologna, asseritamente colpevoli di aver delegato a figure infermieristiche talune specifiche attività di assistenza su ambulanza, pur a mezzo di corrispondente previsione protocollare.

Pari notizie giungono dagli Ordini di Parma e Piacenza.

Orbene, è di tutta evidenza la questione rilevi ben oltre il mero ambito territoriale di riferimento, intercettando il più ampio tema della necessità oramai improrogabile, per tutto il sistema sanitario nazionale, di riconoscere formalmente la collaborazione inter-professionale “medico-infermiere” quale suo necessario presupposto costitutivo e funzionale; va da sé, ciò reca la pari esigenza di correlata identificazione e legalizzazione di nuove competenze infermieristiche.

Ciò doverosamente anteposto nell’auspicio di un celere azionamento della macchina legislativa e ministeriale in materia, anche in forza dei poteri di impulso e intervento riconosciuti al Ministro della Salute nell’ambito dei connessi procedimenti di impugnazione, riguardo gli specifici casi che interessano le cronache di questi giorni si resta in attesa di conoscere le motivazioni specifiche dei singoli provvedimenti disciplinari assunti a carico dei dirigenti medici; nondimeno, sia consentito evidenziare lo stupore suscitato da simili iniziative sanzionatorie.

Alla luce del problematico *vulnus* di adeguamento previsionale sopra specificato, difatti, sorprende che proprio un Ordine professionale abbia del tutto obliato la circostanza, pur globalmente rilevante ai fini disciplinari, della diffusione e utilizzo di tali protocolli oramai in tutti i sistemi sanitari più progrediti, ad evidente ratifica della bontà delle determinazioni colà assunte.

Non si vuole tacere, peraltro, che pur nel rispetto formale delle proprie attribuzioni disciplinari, siffatte determinazioni paiono verosimilmente – se non nell'intento, di certo nell'effetto – un sostanziale sconfinamento nel diverso e superiore riparto di competenze della Regione e dello Stato in materia sanitaria: i protocolli incriminati godono, non si dimentichi, non solo dell'avvallo della Società scientifica di medicina di emergenza ed urgenza, altresì validati dall'espresso parere favorevole medico-legale reso dalla Regione Emilia Romagna, ma ancor prima trovano piena legittimazione nella norma di cui all'art. 10, DPR 27 marzo 1992, per la parte in cui la stessa introduce la possibilità di autorizzazione, in favore del personale infermieristico, allo svolgimento di attività e manovre atte a salvaguardare funzioni vitali sulla scorta di protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Al riguardo, si sottolinea il valore di clausola aperta della previsione in argomento, giacché non tipicizzata, avendo riguardo inoltre alla particolare sfera di applicazione: i protocolli sanitari di urgenza non possono soffrire di limitazioni nominalistiche innanzi alla sacrale finalità di salvaguardia della vita umana, senza contare che diverse pratiche salvavita si giovino, per la verità, di strumenti di banale tecnicità o ancora di sostanze a coefficiente di rischio pressoché nullo.

Non da ultimo, quanto sopra è una volta di più corroborato dal recepimento - a mezzo del recente Decreto legislativo n. 15/2016 - della direttiva europea 2005/36/CE a mente della quale, tra le competenze infermieristiche, sussiste altresì pacificamente quella di "avviare autonomamente misure immediate per il mantenimento in vita e di intervenire in situazioni di crisi e catastrofi".

Evidenti frizioni a carico dei provvedimenti disciplinari adottati paiono emergere, altresì, in rapporto all'art. 10, D.Lgs. CPS 13 settembre 1946, n. 233, a mente del quale: "I sanitari che siano impiegati in una pubblica amministrazione ed ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, non sia vietato lo esercizio della libera professione, possono essere iscritti all'Albo. Essi sono soggetti alla disciplina dell'Ordine o Collegio, limitatamente all'esercizio della libera professione".

A contrario sensu, tutt'altro che pacifica medesima soggezione anche per quanto attiene l'esercizio dell'attività medica in regime di pubblico impiego, subordinatamente al potere direttivo dell'Azienda sanitaria.

Ufficio Legale
UIL Federazione Poteri Locali
Via di Tor Fiorenza, 35 – Roma
info@uilfpl.it
tutelalegaleon@gmail.com

In definitiva, si esprimono forti e fondati dubbi sulla legittimità delle comminate sanzioni, che pur addebitate in una dimensione disciplinare non sfuggono certo al generale scrutinio di tenuta ordinamentale domestica e comunitaria, e si resta in attesa di conoscerne il percorso motivazionale al fine di confortare le censure già svolte in prima sede.

Distinti Saluti.

Roma, 11 marzo 2016

Avv. Antonio Fiamingo

Avv. Gabriella Morena